

CONDIZIONI GENERALI DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA PER IL SERVIZIO DI TELECALORE**1. Definizioni**

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- **Allacciamento**: complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all'erogazione dell'energia termica a uno o più utenti che ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura;
- **ARERA**: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **Cliente**: soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;
- **Condizioni economiche (CE)**: condizioni economiche di erogazione del servizio di telecalore che includono la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione, in modo univoco, della stessa e ogni altro corrispettivo applicato all'utenza per l'erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
- **Contratto**: presente contratto di fornitura;
- **Consumatore**: Cliente che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;
- **C_i**: valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia;
- **C_r**: corrispettivo di salvaguardia applicabile al Cliente che rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento e il corrispettivo applicato al Cliente per la realizzazione dello stesso;
- **Disattivazione**: sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta del Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
- **Fattura di chiusura**: fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il fornitore e il Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente;
- **Fornitore**: Bio Energia Fiemme S.p.a., titolare del contratto di fornitura per il servizio di telecalore;
- **Impianto del Cliente**: impianto tecnologico che consente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla rete che ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali;
- **Lettura di cessazione**: rilevazione del dato di consumo al momento della risoluzione del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente;
- **Misuratore o Contatore o Gruppo di Misura (GdM)**: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente;
- **Modulo ripensamento**: modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento;
- **Parti**: Fornitore e Cliente definiti congiuntamente;
- **Punto di fornitura**: parte terminale dell'allacciamento in cui il Gestore consegna l'energia termica al Cliente e coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete e l'impianto del Cliente. In assenza di circuiti idraulici distinti tra la rete e l'impianto del Cliente il punto di fornitura si identifica con il contatore di energia termica;
- **PR**: periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;
- **PT**: periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a tre anni);
- **Rete**: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- **Scollegamento dalla rete o scollegamento**: sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
- **Sottostazione d'utenza**: apparato, composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la rete e l'impianto del Cliente.

2. Riferimenti normativi

2.1 Ai fini del presente contratto si farà riferimento ai seguenti provvedimenti:

- DPR n. 663 del 26 ottobre 1972 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 e s.m.i. (**DPR 663/72**);
- Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 e s.m.i. (**L. 448/98**);
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. (**L. 388/00**);
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (**DPR 445/00**);
- Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (**Codice del Consumo**);
- D.P.R. n. 592 aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 10 giugno 2009 e s.m.i. (**DPR 592/09**);

- Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (**GDPR 2016/679**);
- Delibera 24/2018/R/tlr del 18 gennaio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 24 gennaio 2018 e s.m.i. (**Del. 24/2018/R/tlr**), che ha approvato il Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2020 (**TUAR**).

3. Oggetto del contratto

- 3.1 Oggetto del Contratto è la fornitura del servizio di telecalore all'impianto del Cliente per il riscaldamento, il raffrescamento e/o per gli usi igienico-sanitari alle condizioni indicate nel presente Contratto.
- 3.2 La fornitura è disciplinata dalle presenti "Condizioni generali di allacciamento e fornitura per il servizio di telecalore" (in seguito CGF), dalle "Condizioni economiche" (in seguito CE) dalla "Richiesta di preventivo", alla "Accettazione e contestuale richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto". In caso di contrasto tra CGF e CE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
- 3.3 La Richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura può essere effettuata dal proprietario dell'immobile destinatario del servizio o dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o occupa legittimamente l'immobile stesso. Nel caso di edifici non costituiti in condominio serviti da un unico Punto di fornitura, il Contratto è intestato ad uno dei fruitori del Servizio su delega scritta degli altri utilizzatori che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali. Nel caso di Clienti non persone fisiche o condomini, il Contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
- 3.4 In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la richiesta del Cliente, in virtù delle caratteristiche tecniche della rete telecalore sulla quale dovrebbe essere realizzato l'allacciamento. Il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale diniego alla richiesta di allacciamento indicando le motivazioni del rifiuto, specificando se si tratta di ragioni tecniche o economiche.

4. Modalità di erogazione del calore e condizioni di prelievo

- 4.1 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella "Richiesta di preventivo".
- 4.2 L'utilizzo del servizio per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 4.3 L'energia termica oggetto del servizio è fornita a mezzo di allacciamento costituito da coppia di tubazioni poste tra la rete stradale e gruppo di misura. Con "Punto di prelievo" si intende, ad ogni effetto, quello individuato dalle flange di connessione tra l'impianto del Fornitore e del circuito privato.
- 4.4 Il misuratore viene installato sulla proprietà del cliente, in posizione accessibile dall'esterno, o in altra posizione ritenuta idonea dal Fornitore.
- 4.5 L'erogazione del calore sarà effettuata dal Fornitore durante tutto l'anno mediante la rete di allacciamento e la sottostazione di utenza, senza limitazioni di orario, fatte salve eventuali limitazioni previste da norme di legge e da provvedimenti della pubblica autorità.
- 4.6 La temperatura dell'acqua circolante nella rete (all'ingresso dello scambiatore di calore sul lato esterno) sarà compresa tra un minimo di 75° C (con una tolleranza di +/- 5° C) e un massimo di 90° C (con una tolleranza di +/- 5° C), variabile a seconda della stagione e delle condizioni di utilizzo della rete di telecalore. La temperatura dell'acqua di ritorno (all'uscita dello scambiatore di calore sul lato esterno) dovrà essere pari o inferiore a circa 65° C. Nel caso in cui dovesse essere rilevata una temperatura dell'acqua di ritorno superiore a 65° C il Cliente dovrà tempestivamente introdurre le modifiche tecniche al proprio impianto di riscaldamento interno. Nel caso di inadempimento di tale obbligo da parte del Cliente, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- 4.7 L'energia termica prelevata sarà usata direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederla a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi dell'energia termica oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa integrazione del Contratto.
- 4.8 Bioenergia Fiemme Spa adotta gli standard di qualità commerciale e tecnica secondo la normativa prevista in materia. Gli stessi sono consultabili sulla pagina internet della società.

5. Allacciamento alla rete

- 5.1 L'allacciamento, di proprietà del Fornitore, è costituito dalla coppia di tubazioni (mandata e ritorno) fra lo stacco dalla tubazione stradale e le valvole di intercettazione generali posate immediatamente a valle della sottostazione di utenza o, in sua assenza, dal misuratore, oltre alla polifora (tubazione) per i cavi di trasmissione dei segnali.
- 5.2 Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione dell'allacciamento medesimo e per l'adduzione delle somministrazioni.
- 5.3 Il Cliente si impegna inoltre a consentire di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento della sua utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura e previo riconoscimento di servitù di passaggio, concessa gratuitamente.

- 5.4 Per richiedere un nuovo allacciamento o modificare un allacciamento esistente, il Cliente deve presentare apposita richiesta al Fornitore.
- 5.5 Contestualmente alla richiesta di allacciamento alla rete, è necessario presentare:
- documentazione e certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici;
 - nullaosta del proprietario dell'immobile (nel caso non si tratti del soggetto richiedente) nel quale dovranno essere installate le tubazioni e il misuratore;
 - dichiarazione con cui il richiedente l'allaccio si impegna a consentire al Fornitore, di allacciare altri clienti alle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
- 5.6 Il Fornitore è autorizzato a eseguire l'intervento richiesto dopo l'accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa e a seguito di specifica richiesta di allacciamento alla rete ed entrata in fornitura.
- 5.7 Il Fornitore ha la facoltà di accettare o rigettare, attraverso comunicazione motivata per iscritto, la richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura.
- 5.8 Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori necessari dopo l'accettazione del preventivo entro i limiti di disponibilità dell'impianto esistente.
- 5.9 Con riferimento alle richieste relative ad immobili siti in strade non provviste di tubazioni di distribuzione, il Fornitore si riserva di accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e della propria pianificazione per lo sviluppo della rete.

6. Sottostazione di utenza

- 6.1 Il Cliente dovrà mettere a disposizione un vano adeguato da adibirsi a sottostazione di fabbricato (nel caso di conversione da altro combustibile il vecchio vano caldaie). Nel locale, che sarà ceduto al Fornitore a titolo di comodato gratuito, documentato dalla sottoscrizione di apposito verbale, verranno installate le apparecchiature di regolazione, misura e scambio di calore. Il locale resta di proprietà del Cliente con esonero del Fornitore da ogni e qualsiasi spesa condominiale o similare.
- 6.2 La sottostazione di utenza comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottostazione, realizzata nel rispetto delle normative tecniche vigenti, rimane di proprietà del Fornitore che ne assume anche gli oneri di manutenzione e sostituzione, anche parziale, di componenti non più funzionali.
- 6.3 L'impianto a valle del Punto di prelievo rimane di proprietà del Cliente che ne assume ogni responsabilità e l'obbligo di una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria per consentire e salvaguardare il funzionamento degli impianti.
- 6.4 È fatto obbligo al Cliente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni che il Fornitore impartisce o riterrà opportuno impartire al fine di garantire il funzionamento ottimale della sottostazione.
- 6.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla sottostazione che, pur non pregiudicando le prestazioni di funzionamento dello stesso, consentano un miglioramento funzionale e gestionale complessivo. Le modifiche saranno eseguite dal Fornitore, a spese del Cliente, anche nei casi in cui il sistema di derivazione non sia giudicato in grado di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, emanate successivamente alla costruzione dell'impianto. Se le spese per le modificazioni non sono pagate anticipatamente, il Fornitore potrà sospendere il servizio.

7. Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura

- 7.1 Il Contratto si conclude con l'accettazione scritta del preventivo e contestuale richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura da parte del Cliente, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore.
- 7.2 L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, ha luogo entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di attivazione del cliente.
- 7.3 L'efficacia del Contratto è comunque subordinata a:
- ottenimento da parte del Cliente, con riferimento all'immobile ove si effettuerà la fornitura, dei consensi all'esecuzione e al mantenimento degli impianti occorrenti che sono e resteranno di proprietà del Fornitore e potranno essere utilizzati anche per soggetti
 - ottenimento e permanenza delle autorizzazioni e servitù necessarie, in tempo utile per consentire l'effettuazione dei lavori di allacciamento;
 - insussistenza di eventuali problemi di natura tecnica e/o legale che, ad insindacabile giudizio del Fornitore, impediscano l'effettuazione dell'allacciamento.
- 7.4 Il Fornitore si riserva di non accettare la Richiesta di allacciamento, previo diniego scritto da comunicare al Cliente con l'indicazione delle ragioni di tale rifiuto, nei seguenti casi:
- a. il Cliente risulti protestato o sottoposto a procedure esecutive, o abbia chiesto l'ammissione o risulti sottoposto a procedure concorsuali compresa l'amministrazione controllata;
 - b. la Richiesta di allacciamento/entrata in fornitura sia sottoscritta da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarla in proprio, al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 3.3;

- 7.5 Nel caso in cui fosse stato eseguito il lavoro di allacciamento e il Cliente non provvedesse a pagare il relativo corrispettivo, il Fornitore procederà al recupero coattivo del proprio credito e qualora fosse stata già attivata la fornitura, potrà sospendere l'erogazione.
- 7.6 Il contratto è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo art.8.

8. Ripensamento e recesso

- 8.1 Qualora il contratto di fornitura sia concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente consumatore può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento;
 - mediante invio del modulo allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.
- 8.2 Qualora il Cliente consumatore non abbia presentato richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cd. esecuzione del contratto in via anticipata), le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate da Bio Energia Fiemme S.p.a. solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
- 8.3 Il Cliente consumatore ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento.
- 8.4 Nel periodo di vigenza del contratto sia il Cliente sia il fornitore hanno la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal contratto.
- 8.5 Il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto senza oneri, con un preavviso di 1 (uno) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il Cliente esercita tale diritto presentando al Fornitore, attraverso l'apposito modulo reso disponibile da Bio Energia Fiemme S.p.a. presso il sito web bioenergiafiemme.it /Sportello di Cavalese, via Pillocco 4, una "Richiesta di disattivazione della fornitura" o una "Richiesta di scollegamento dalla rete". Tali richieste possono essere fatte pervenire al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria all'indirizzo: Bio Energia Fiemme S.p.a. - via Pillocco n. 4 - 38033 Cavalese (TN);
 - mail all'indirizzo info@bioenergiafiemme.it;
 - sito web www.bioenergiafiemme.it e/o Sportello di Cavalese – Via Pillocco 4;
- 8.6 Nel caso di disattivazione della fornitura, il fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti attività:
- a. chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura e nel caso in cui, per ragioni tecniche, non sia possibile effettuare la piombatura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, altri interventi atti a impedire all'utente di prelevare energia dalla rete;
 - b. lettura di cessazione;
 - c. emissione della fattura di chiusura sulla base della lettura di cessazione.
- 8.7 Nel caso di scollegamento dalla rete, il Fornitore è tenuto ad eseguire, oltre alle attività di cui all'art. 8.6, le seguenti attività:
- a. rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;
 - b. presentazione di un'offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d'utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste siano di proprietà dell'utente;
 - c. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
 - d. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.
- 8.8 Nessun corrispettivo può essere applicato per la disattivazione e lo scollegamento ad eccezione dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 8.7.b.
- 8.9 Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
- 8.10 Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (es.: locazione, subaffitto, ecc.) oggetto di fornitura o modifica nella destinazione d'uso degli stessi, il Cliente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore per i consumi riferibili ai locali oggetto del Contratto e per qualsiasi eventuale danno agli apparecchi ed impianti. In caso di decesso del Cliente, gli eredi che intendano mantenere attivo il Servizio, sono tenuti a subentrare nel Contratto.

9. Garanzie

- 9.1 Il Cliente è tenuto a versare in un'unica soluzione, con addebito tramite fattura emessa con importo a titolo di deposito cauzionale come definito nei commi seguenti, salvo questi non sia titolare di azioni presso la società Bioenergia Fiemme.
- 9.2 Il deposito cauzionale è definito in base alla potenza contrattuale dello scambiatore, moltiplicato per Euro 10,00.-
- 9.3 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente.
- 9.4 Nel caso di Cliente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto, il pagamento mediante domiciliazione bancaria, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione, Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta.
- 9.5 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito al Cliente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.
- 9.6 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte di Bio Energia Fiemme S.p.a. per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirla per intero l'ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Bio Energia Fiemme S.p.a. potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

10. Sospensione/revoca della fornitura per motivi tecnici e di sicurezza

- 10.1 Il Fornitore può sospendere o limitare la somministrazione del servizio non solo per cause di forza maggiore (fra queste sono comprese ad esempio: scioperi, eventi naturali, guasti imprevedibili nonché diminuzioni nella disponibilità globale del calore) ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.
- 10.2 Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile.
- 10.3 Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.
- 10.4 È prevista la sospensione e la risoluzione del Contratto nel caso in cui la sottostazione d'utenza non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o terzi.
- 10.5 Il Fornitore può inoltre sospendere il servizio senza preavviso nei seguenti casi:
- cause oggettive di pericolo;
 - utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto;
 - manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori;
 - appropriazione fraudolenta di energia termica, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità.

11. Condizioni economiche

- 11.1 Le condizioni economiche relative alla fornitura di telecalore, applicabili ai sensi del presente contratto, sono consegnate al Cliente all'atto dell'emissione del preventivo di allacciamento e sono descritte nell'Allegato "Condizioni Economiche" (CE).
- 11.2 Le condizioni economiche sono applicate dal fornitore nel caso in cui il Richiedente trasmetta l'accettazione del preventivo e la contestuale richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura entro 180 (centottanta) giorni dalla data di emissione del preventivo di allacciamento, fatti salvi eventuali diversi accordi scritti tra le parti.
- 11.3 Nel caso di realizzazione dell'allacciamento posticipata al termine della stagione termica, le condizioni economiche consegnate dal Fornitore contestualmente al preventivo di allacciamento trovano comunque applicazione anche qualora siano decorsi più dei predetti 180 (centottanta) giorni ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di emissione del preventivo.
- 11.4 Le Condizioni Economiche sono applicate da Bio Energia Fiemme S.p.a. a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata fino alla fine dell'anno termico.
- 11.5 Trascorsi i mesi di cui al comma precedente il Fornitore procede al rinnovo/modifica delle Condizioni Economiche mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il corrispettivo che sarà applicato al termine dell'anno termico.
- 11.6 La comunicazione di cui al precedente comma potrà anche essere trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 11.7 Il corrispettivo per la fornitura sarà maggiorato con l'imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta.
- 11.8 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti dall'autorità competente, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal

Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'autorità competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

12. Rilevazione dei consumi

- 12.1 La rilevazione dei dati di consumo avviene mediante lettura dei consumi sul misuratore/telelettura. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura può essere bimestrale o mensile.
- 12.2 Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo, il Fornitore potrà emettere fatture in acconto di importo presunto. Una volta ricostruiti i consumi con metodo induttivo, il Fornitore procederà al relativo conguaglio.
- 12.3 Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata in loco, Bio Energia Fiemme S.p.a. provvederà ad utilizzare quest'ultima ai fini di fatturazione.

13. Verifica correttezza misurazione dei consumi

- 13.1 Le Parti possono richiedere in qualsiasi momento la verifica del misuratore.
- 13.2 Nel caso di richiesta da parte del Cliente, Il Fornitore indicherà allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.
- 13.3 Nel caso in cui, a seguito di verifica, il misuratore presentasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la ricostruzione dei consumi verrà comunicata dal Fornitore al Cliente.
- 13.4 Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.
- 13.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del misuratore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

14. Modifica della potenza impegnata

- 14.1 Nei casi di richieste motivate sulla base di esigenze obiettive da parte del Cliente, è prevista la possibilità di modificare la potenza termica che è stata impegnata all'atto della sottoscrizione del Contratto.
- 14.2 Nel caso di riduzione, mai inferiore ai 30 KW, la variazione della potenza termica decorre dalla prima data utile, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'adeguamento dei dispositivi limitatori della potenza, qualora presenti sul punto di fornitura.
- 14.3 In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta del Fornitore, può essere richiesto un contributo integrativo per la nuova potenza richiesta.
- 14.4 In entrambi i casi di richiesta di riduzione o aumento della potenza, può essere richiesto il rimborso dei costi sostenuti, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche.
- 14.5 Il Fornitore si riserva di verificare la coerenza della potenza contrattuale con quella effettivamente utilizzata, eventualmente adeguandola.

15. Fatturazione e pagamento del servizio

- 15.1 La fatturazione dei consumi avviene con frequenza bimestrale per Punti di fornitura nella titolarità di clienti domestici e con frequenza mensile per Punti di fornitura nella titolarità di clienti non domestici.
- 15.2 La modalità principale di emissione della fattura è il formato elettronico/cartaceo. Nel caso in cui il Cliente non opti per l'invio in formato cartaceo, la fattura sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Richiesta di allacciamento/entrata in fornitura o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della fattura all'indirizzo che indicherà nella Richiesta di fornitura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.
- 15.3 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, Bio Energia Fiemme S.p.a. emette comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena saranno a disposizione dati di misura effettivi.
- 15.4 Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva almeno di 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le seguenti modalità: bonifico, ove richiesto, tramite addebito bancario.
- 15.5 In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
- 15.6 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il Cliente abbia presentato un reclamo scritto.

- 15.7 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti o salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.5 della Delibera 313/2019/R/TLR del 16 luglio 2019.
- 15.8 La rateizzazione dei pagamenti può essere richiesta dall'utente entro 10 giorni dal termine della scadenza del pagamento della bolletta e qualora l'importo fatturato sia superiore a tre volte l'importo medio fatturato nelle bollette nei dodici mesi precedenti all'emissione della fattura. Il fornitore applicherà all'utente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta, interessi per la rateizzazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.).

16. Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

- 16.1 In caso di mancato pagamento da parte del Cliente oltre il termine di pagamento indicato in bolletta, decorsi 15 giorni solari dalla data di scadenza della bolletta, Il Fornitore, mediante una comunicazione scritta di costituzione in mora, inviata tramite e-mail o posta ordinaria, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, intimando il Cliente al pagamento delle fatture scadute, entro un termine non inferiore a 15 giorni dall'invio della comunicazione.
- 16.2 Decorsi i 15 giorni, successivi all'invio della prima comunicazione, qualora non fosse ancora pervenuto il pagamento, il fornitore invia tramite PEC o posta raccomandata semplice, notifica di sospensione dell'erogazione, solo se l'utente non provvederà al pagamento nei successivi 15 giorni.
- 16.3 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione del servizio e sarà tenuto al pagamento delle spese postali necessarie all'invio del sollecito di pagamento, al rimborso di eventuali spese legali e a corrispondere gli interessi di mora al tasso di riferimento fissato dalla B.C.E. maggiorato del 3,5%.
- 16.4 Nel caso in cui a seguito di sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il Punto di fornitura interessato.
- 16.5 Qualora il Cliente provveda al pagamento dell'insoluto, è tenuto a comunicare il prima possibile l'avvenuto pagamento a Bio Energia Fiemme S.p.a. facendo pervenire una copia del pagamento al numero di fax 0462.239609 o info@bioenergiafiemme.it.
- 16.6 Il Fornitore può in ogni caso richiedere la sospensione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta dell'energia, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
- 16.7 Il Fornitore si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna.

17. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

- 17.1 Il Fornitore si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore. In tal caso ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 17.2 È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della variazione proposta, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale e comunque nel rispetto delle tempistiche massime previste all'art. 8.
- 17.3 La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.

18. Responsabilità del Cliente

- 18.1 Il Cliente è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature del Fornitore dovuti a manomissioni o causati da incuria o negligenza nel condurre il proprio impianto da parte del Cliente; in tale evenienza il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il danno riscontrato ed il tipo di intervento necessario per la riparazione.
- 18.2 Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali perdite e/o malfunzionamenti dell'impianto a monte del Punto di prelievo nei luoghi di pertinenza del Cliente di cui venisse a conoscenza.
- 18.3 Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Fornitore per facilitare l'accesso agli incaricati per la manutenzione e la verifica. Il Cliente è tenuto a conservare gli alloggiamenti dei misuratori in modo che siano accessibili, sgombri e puliti. Gli alloggiamenti sono di proprietà del Cliente che risponde per la loro manutenzione e per eventuali danni arrecati a cose, persone o animali. Il Fornitore ha la facoltà di imporre lo spostamento del gruppo di misura a spese del Cliente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo ritenuto non adatto.
- 18.4 Tutti gli apparecchi misuratori possono essere provvisti del sigillo di garanzia apposto dal Fornitore. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o qualunque altra manomissione o danneggiamento delle apparecchiature, daranno luogo alla sospensione

immediata dell'erogazione della fornitura, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti del responsabile. I misuratori sono di proprietà del Fornitore che ne cura la gestione e manutenzione.

- 18.5 Il Cliente deve garantire al personale del Fornitore la possibilità di accedere per controlli, verifiche, oltre che per la lettura del misuratore di energia termica, a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di fornitura.
- 18.6 Il Fornitore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro le tempistiche prescritte. In caso in inadempienza del Cliente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio finché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
- 18.7 Il Cliente dovrà dare preventiva comunicazione al Fornitore nel caso intenda apportare modifiche al locale ove è collocato il misuratore e/o allacciamento della condotta stradale. Il Fornitore provvederà a spese del Cliente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze.
- 18.8 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente le utilizzazioni del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di attivazione.
- 18.9 Il Cliente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, deve fornire l'alimentazione elettrica alla sottostazione. Il Cliente non può interrompere l'alimentazione elettrica della sottostazione senza il consenso del Fornitore.
- 18.10 Il Cliente dichiara che l'impianto elettrico per la fornitura dell'energia elettrica di cui al comma precedente è conforme alla normativa vigente e che è stata rilasciata, da un tecnico abilitato la relativa dichiarazione di conformità, che il Cliente, a suo esclusivo onere e carico, metterà a disposizione del Fornitore qualora richiesta. Il Cliente manleverà il Fornitore da ogni responsabilità derivante dalla non conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente.
- 18.11 È onere del Cliente accertarsi e garantire che il fluido presente nelle tubazioni del proprio impianto secondario sia idoneo ai sensi del D.P.R. n. 59/2009 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e che quindi non provochi danni allo scambiatore di calore del Fornitore il quale, in caso contrario, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente i costi sostenuti per la manutenzione e/o sostituzione dello scambiatore stesso.
- 18.12 Nessun corrispettivo o rimborso di qualsiasi natura è dovuto dal Fornitore al Cliente per la permanenza dell'impianto sulla/e proprietà del Cliente e/o su beni di cui egli abbia la legittima disponibilità.

19. Rimozione degli impianti in caso di scollegamento dalla rete

- 19.1 Nel caso di scollegamento dalla rete di telecalore, il Fornitore si riserva il diritto di asportare gli impianti di sua proprietà presso il Cliente, con modalità che saranno comunicate per iscritto.
- 19.2 All'atto della rimozione degli impianti sarà redatto un verbale di riconsegna, sottoscritto dall'addetto incaricato, nel quale si darà atto dello stato di conservazione degli impianti e di eventuali danni rilevabili ad un primo sommario esame, fatto salvo il diritto di verifica più approfondita da parte del Fornitore.
- 19.3 Nel caso in cui il fornitore ritenesse suo interesse non procedere alla rimozione degli impianti provvederà a darne comunicazione per iscritto al Cliente nel termine di 30 giorni dalla cessazione del contratto.

20. Risoluzione del contratto

- 20.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, Bio Energia Fiemme S.p.a. si riserva il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
 - a. alterazione delle apparecchiature di misura del calore o sottrazione di calore fraudolento;
 - b. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali
 - c. mancata o invalida costituzione delle garanzie richiesta;
 - d. utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d'uso;
 - e. mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento

21. Riservatezza

- 21.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
- 21.2 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto.
- 21.3 Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa consegnata al Cliente.

22. Legge applicabile e modificazioni normative

- 22.1 Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.

- 22.2 Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
- 22.3 Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

23. Elezione di domicilio e Foro competente

- 23.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura di energia termica.
- 23.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trento. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.